



# COMUNE DI FERRARA

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SEDUTA DEL 8 SETTEMBRE 2014

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 2/9/2014, n° 76216, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo –Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

**CONSIGLIERI:** assegnati n° 32 + 1 – in carica n° 32 + 1 – intervenuti n° 29

**1. CALO' GIROLAMO – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE**

2. ANSELMI Vittorio
3. BALBONI Federico
4. BARALDI Ilaria
5. BAZZOCCHI Alessandro
6. BERTOLASI Davide
7. BOVA Alberto
8. CAVICCHI Giovanni
9. CORAZZARI Cristina
10. CRISTOFORI Tommaso
11. FACCHINI Fausto

12. FIORENTINI Leonardo
13. FEDELI Silvia
14. FINCO Renato
15. FORNASINI Matteo
16. GUZZINATI Vito
17. MANTOVANI Silvia
18. MARESCA Dario
19. MORGHEN Ilaria
20. PERUFFO Paola
21. SORIANI Elisabetta

22. TALMELLI Alessandro
23. TOSI Ruggero
24. TURRI Pietro
25. VIGNOLO Mauro
26. VITALI Alessandro
27. VITELLETTI Bianca Maria
28. VITELLIO Luigi
29. ZARDI Giampaolo

**ASSESSORI:**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. FELLETTI Annalisa | 5. MARATTIN Luigi |
| 2. FERRI Caterina    | 6. MERLI Simone   |
| 3. FUSARI Roberta    | 7. MODONESI Aldo  |
| 4. MAISTO Massimo    | 8. SERRA Roberto  |

**SCRUTATORI NOMINATI:** CAVICCHI –VITELLETTI - BERTOLASI

~~Visto della Ragioneria~~

(O M I S S I S)

**Inviata copia:**

Delibera consiliare n. 3 del 28/4/2014 “Istituzione Imposta TASI e determinazione aliquote Imposta anno 2014”. Rettificazione a chiarimento.

- Servizio Servizi Tributarî
- Ragioneria
- Informacittà
- Ministero Economia e Finanze

**Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000**

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin il quale illustra la pratica in oggetto, presentata al Consiglio ai sensi dell'art. 75 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento per dichiarazione di voto, del Cons.re Anselmi.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 3 del 28 aprile 2014, esecutiva, con cui il Consiglio comunale istituiva il tributo TASI e approvava le aliquote per l'anno 2014, inviata in via telematica al Ministero, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicata nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) alla data del 31 maggio 2014. ;

**VISTO** che con il medesimo atto si adottava la *detrazione modulata* da applicare alle fattispecie di seguito indicate:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell'esercizio 2014 l'IMU nella misura del 4 per mille. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai fini IMU e precisamente:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** che nel medesimo atto deliberativo si stabiliva che:

- *la detrazione modulata da applicare alle fattispecie sopra descritte si ricava utilizzando la seguente formula:*

$$\frac{(\text{€ } 200 - (\text{Rendita Catastale} \times 0,1176) + 5)}{\text{Coefficiente } 0,1176 \text{ determinato } 1,05 \times 160 \times (0,4\% - 0,33\%);}$$

- *la detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita catastale superiore ad € 1.710,00.*

- *una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli. Tale maggiore detrazione trova applicazione solo nei confronti del detentore;*

- *qualora l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura si applica la detrazione per l'abitazione principale.*

**PRESO ATTO** che:

- è opportuno correggere la formula di calcolo della detrazione modulata togliendo la prima parentesi tonda, frutto di un refuso, e specificare che il secondo rigo chiarisce le modalità di quantificazione del coefficiente;

- è indispensabile, a seguito dei chiarimenti segnalati dai contribuenti, specificare in modo più approfondito le modalità di calcolo e applicazione della detrazione modulata, inserendo un adeguato chiarimento meglio di seguito rappresentato;

- è opportuno correggere la formulazione della ripartizione tra quota in capo al detentore e quota in capo al titolare del diritto reale trovando la stessa applicazione in relazione a tutte le fattispecie di unità immobiliari e non solo all'abitazione principale e relative pertinenze,

**CONSIDERATO** pertanto che si ritiene la seguente la formulazione più chiara, a rettifica del sopra descritto testo deliberativo:

- *la Rendita Catastale, non rivalutata del 5%, deve essere rapportata alla percentuale di possesso dei soggetti possessori che la destinano ad abitazione principale; - a titolo esemplificativo in allegato alla presente deliberazione, come parte integrante del testo, si*

*forniscono alcuni esempi concreti di calcolo della detrazione e di calcolo del tributo dovuto. E' applicata una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli. Tale maggiore detrazione trova applicazione solo nei confronti del detentore. Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che proroga al 30 settembre 2014 i termini entro i quali i Comuni devono approvare i bilanci preventivi, pur mantenendo ferma la scadenza del 10 settembre per l'invio al Ministero delle deliberazioni sulla TASI;

**DATO ATTO** che:

- *l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;*
- *l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.*
- *l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;*
- *l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- *il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 è ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014;*
- *il comma 688 del'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 dispone che comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle deliberazioni TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.*

**CONSIDERATO** che la presente delibera non modifica le fattispecie soggette a TASI per l'anno 2014, né le aliquote e la detrazione modulata come deliberate in data 28 aprile 2014 e ha solo carattere di correzione di un refuso che non poteva generare una applicazione



errata della formula e di chiarimento della corretta misura della detrazione modulata da applicare;

**PRESO ATTO**, altresì, che:

- l' art. 13, comma 13bis, del DL. 201/2011, conv. dalla L.n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- l'art. 1 comma 688 della Legge 147 del 2013 dispone che i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle deliberazioni TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- il presente atto deliberativo **ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014**, data di istituzione della TASI;

**VISTI**, altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 sull'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 1 comma 676 della L. 147/2013 che dispone in capo al consiglio comunale la potestà di determinare le aliquote della TASI ;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42;

**VISTI** i pareri favorevoli rispettivamente espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Servizi Tributarî, proponente (art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000);

**DATO ATTO** che :

- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione;
- che il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2014;

**SENTITE** la Giunta Comunale e la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

**DELIBERA**

*Per quanto esposto in narrativa*

*che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997,*

- di sostituire il seguito testo del dispositivo della deliberazione Consiliare n. 3 del 28 aprile 2014 nella parte:

$$(\text{€ } 200 - (\text{Rendita Catastale} \times 0,1176) + 5 \\ \text{Coefficiente } 0,1176 \text{ determinato } 1,05 \times 160 \times (0,4\% - 0,33\%));$$

- la detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita catastale superiore ad € 1.710,00.
- una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli. Tale maggiore detrazione trova applicazione solo nei confronti del detentore;
- di stabilire che qualora l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura si applica la detrazione per l'abitazione principale

**con il seguente testo:**

$$\text{€ } 200 - (\text{Rendita Catastale} \times 0,1176) + 5 \\ \text{La determinazione del Coefficiente } (0,1176) \text{ è esito del seguente calcolo: } 1,05 \times 160 \times \\ (0,4\% - 0,33\%);$$

*La detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita catastale superiore ad € 1.710,00.*

*Si precisa che nel calcolo della detrazione la Rendita Catastale, non rivalutata del 5%, deve essere rapportata alla percentuale di possesso dei soggetti possessori che destinano l'unità immobiliare ad abitazione principale.*

*In presenza di più comproprietari che utilizzano la medesima abitazione, la detrazione va rapportata alla quota di destinazione, similmente a quanto previsto per l'IMU.*

*- a titolo esemplificativo in allegato alla presente deliberazione, come parte integrante del testo, si forniscono alcuni esempi concreti di calcolo della detrazione e del tributo dovuto. E' applicata una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli. Tale maggiore detrazione trova applicazione solo nei confronti dell'occupante. Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."*

- di dare atto che il restante testo della deliberazione consiliare del 28 aprile 2014, n. 29730 esecutiva, rimane inalterato;

- di dare atto che il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile TASI è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29  
VOTI FAVOREVOLI: N° 29  
VOTI CONTRARI: N° --  
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29  
VOTI FAVOREVOLI: N° 29  
VOTI CONTRARI: N° --  
ASTENUTI: N° --

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

**Il Segretario Generale**  
**CAVALLARI Dr.ssa Ornella**

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**CALO' Dr. Girolamo**

**esempi di determinazione della detrazione e di calcolo della tasi annua**

CAT	CLASSE	VANI	RC
A3			1.000,00
C6			100,00

RC magg 1710,00 no det

formula detrazione  $200 - (RC \times 0,1176) + 5$

**calcolo TASI unico proprietario abitazione principale**

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2014
1000	50	1050	168000	554,40	<b>87,40</b>	<b>467,00</b>
100	5	105	16800	55,44		<b>55,44</b>
						<b>522,44</b>

**calcolo TASI due comproprietari al 50% che entrambi destinano IU ad abit principale**

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2014	TASI pro capite
1000	50	1050	168000	554,40	<b>87,40</b>	<b>467,00</b>	
100	5	105	16800	55,44		<b>55,44</b>	
						<b>522,44</b>	<b>261,22</b>

**calcolo TASI due compropr 50% ma solo per uno è abitazione principale.**

**Il comproprietario che non destina la UI ad abitazione principale paga solo l'IMU**

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2014
ved i nota 500	25	525	84000	277,2	<b>146,20</b>	<b>131,00</b>
50	2,5	52,5	8400	27,72		<b>27,72</b>
						<b>158,72</b>

**calcolo TASI tre compropr ciascuno per 1/3 ma solo per 2 è abitazione principale**

**Il comproprietario che non destina la UI ad abitazione principale paga solo l'IMU**

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2014	TASI pro capite
ved i nota 666,67	33,33	700	112000	369,6	<b>126,60</b>	<b>243,00</b>	
66,67	3,33	70	11200	36,96		<b>36,96</b>	
						<b>279,96</b>	<b>139,98</b>

**calcolo TASI tre compropr ciascuno per 1/3 ma solo per 1 è abitazione principale**

**I 2 comproprietari che non destinano la UI ad abitazione principale pagano solo l'IMU**

RC	riv	ren riv	base imp	TASI 3,3	detr	TASI 2014
ved i nota 333,33	16,67	350	56000	184,8	<b>165,8</b>	<b>19,00</b>
33,33	1,67	35	5600	18,48		<b>18,48</b>
						<b>37,48</b>

nota

rendita catastale rapportata alla percentuale di possesso dei proprietari che destinano l'UI ad abitazione principale